

Codice DB1413

D.D. 22 marzo 2013, n. 758

R.D. 523/1904; D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione Rep. 14364 del 16.04.2009 e Atto aggiuntivo Rep. 16665 del 23.02.2012. Autorizzazione idraulica n. 34/13 in sanatoria, relativa al mantenimento in essere di un attraversamento in subalveo sul fosso Senza Nome con metanodotto DN 850 nel Comune di Gignese (VB), facente parte del Metanodotto Passo Gries-Mortara. Richiedente: SNAM rete Gas Spa.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI AUTORIZZARE in sanatoria ed ai soli fini idraulici, la Ditta Snam Rete Gas S.p.a., con sede Legale in S. Donato Milanese (Mi), P.zza S. Barbara n. 7, al mantenimento in essere di numero attraversamento in subalveo sul Fosso Senza Nome nel Comune di Gignese (Vb) con tubazione DN 850 facente parte del metanodotto "Passo Gries-Mortara", individuato specificatamente al Foglio NCT n° 15 tra i mappali n° 14 e 23; il tutto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nell'elaborato tecnico allegato all'istanza, Disegno 2011/I00752/A a firma del Geom. Coppi Mario di Castellania (Al), composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezione, e secondo lo stato di fatto dell'eseguito, che si restituisce ai Richiedenti vistato da questo Settore nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Nessuna variazione all'opera esistente potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua posto nelle immediate vicinanze, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
- Il Soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che delle sponde in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, il tutto anche come meglio definito dall'art. 10 della convenzione stipulata tra le parti in data 16 Aprile 2009 al numero di Rep. 14364.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.
- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole